



Città di Portogruaro
Provincia di Venezia

**Regolamento integrativo al Regolamento
Edilizio Comunale per la disciplina e la
salvaguardia delle aree verdi**

Approvato con deliberazione del C.C n°53 del 30.5.2005

INDICE

Premessa

Titolo I - Disposizioni generali - Interventi di nuovo impianto

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Norme per i progetti di impianto generale

Articolo 2.1 - Norma generale

Articolo 2.2 - Norme operative

Titolo II - Interventi sugli impianti esistenti

Articolo 3 - Potature

Articolo 4 - Abbattimenti

Articolo 5 - Tutela degli alberi di pregio

Articolo 6 - Sfalcio

Articolo 7 - Norme tecniche da osservare in sede di occupazione o in esecuzione di lavori sul suolo pubblico

Articolo 8 - Malattie delle alberature

Articolo 9 - Filari e siepi campestri

Articolo 10 - Pubblicità

Titolo III - Sanzioni

Articolo 11 - Sanzioni

Titolo IV - Regime transitorio

Articolo 12 - Validità delle norme

Elenco 1 - Scelte delle specie

Scheda 2 - Norme tecniche per l'esecuzione di lavori sul suolo e sottosuolo pubblico e tabella per la valutazione delle piante ornamentali.

Tabella per la valutazione delle piante ornamentali - Metodo di calcolo

Indice secondo la specie e varietà (a)

Indice secondo il valore estetico e le condizioni fitosanitarie (b)

Indice secondo la dislocazione della pianta (c)

Indice secondo le dimensioni (d)

Valutazione dei danni causati alle piante

PREMESSA

Tale regolamento deve intendersi integrativo alle norme già contenute nel REC o nelle NTA. Tale regolamento applicativo si intenderà prevalente sulle NTA o sul REC nei casi in cui il presente testo contenga norme più restrittive o maggiormente esplicative di criteri già espressi.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI – INTERVENTI DI NUOVO IMPIANTO

Articolo 1- Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la salvaguardia e la formazione del verde nel territorio comunale con orientamento verso l'utilizzo di essenze autoctone.
2. Sono esclusi dalla normativa i vivai, le colture da legno e da frutto.

Articolo 2 – Norme per i progetti di impianto vegetale

Articolo 2.1 - Norma generale

1. In tutti i progetti edilizi, le piante di altofusto eventualmente presenti dovranno essere rilevate e indicate su apposita planimetria, con relativa documentazione fotografica. Tale rilievo verrà riportato su apposito allegato che diventerà parte integrante del progetto.

Articolo 2.2 – Norme operative

1. Nelle procedure edilizio/urbanistiche qui di seguito riportate dovrà essere previsto idonea piantumazione e sistemazione del verde con le modalità esplicitate ai commi successivi:
 - nuova costruzione;
 - ampliamento che comprenda aumento delle unità immobiliari;
 - strumento urbanistico attuativo (PUA) o intervento di ristrutturazione urbanistica (RTU).
2. Il progetto dovrà essere corredato da una tavola di sistemazione del verde – ambientale a firma del tecnico abilitato, o di un agronomo o di un tecnico forestale, contenente:
 - a) l'organizzazione degli spazi, delle pertinenze, degli accessi e dei percorsi pedonali;
 - b) il progetto del nuovo impianto, in planimetria in scala minima di 1:200, con indicate le specie arboree ed arbustive da porre a dimora, nel rispetto dell'Elenco 1, comprese le caratteristiche dimensionali;
 - c) l'impianto di un numero adeguato di alberature e/o di piante, in modo da rendere armonico lo spazio pertinenziale degli edifici ovvero, nei casi di PUA o di interventi di RTU, degli interi spazi a verde successivamente previsti in cessione, in asservimento ad uso pubblico o vincolati;
3. Negli appezzamenti e nelle parti libere dei lotti edificabili e, in ogni caso, nelle aree destinate a parco o a giardino prive di idonee alberature, dovranno essere poste a dimora nuove piante di alto fusto nella misura minima di una pianta ogni 100 metri quadri di superficie libera del lotto: qualunque specie arborea dovrà essere sistemata ad una distanza misurata alla base dei tronchi, non inferiore a metri 8 da una pubblica alberatura. Per il resto, in materia di distacchi di siepi ed alberature dai confini o dalle strade si fa rinvio, rispettivamente, al Codice Civile e al Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione.

4. Nel lotto di pertinenza delle nuove abitazioni ricadenti in area agricola è d'obbligo la piantagione di almeno un albero di medio-alto fusto ogni 80 mc di volume residenziale; gli ampliamenti e le nuove edificazioni di annessi rustici sono vincolati all'obbligo di piantagione di una pianta di medio-alto fusto ogni 20 mq di superficie lorda dell'annesso; in entrambi i casi gli alberi da mettere a dimora dovranno essere prescelti tra le specie autoctone e naturalizzate dell'Elenco 1.
5. Nelle zone produttive, escluse quelle agricole, preso atto che le zone a verde devono essere pari ad almeno il 10% della superficie fondiaria non edificata, vanno impiantati alberi ad alto fusto, nella quantità minima di uno ogni 40 mq;
6. Esclusa la situazione di cui al successivo punto 9, la scelta delle essenze arboree deve avvenire per almeno l'80% nella gamma delle specie autoctone o naturalizzate di cui all'Elenco 1 e non meno dell'80% delle specie d'alto fusto complessivamente poste a dimora debbono essere latifoglie;
7. In ogni caso la scelta delle piante esotiche e delle diverse varietà ornamentali dovrà essere opportunamente valutata tenendo conto del loro adattamento alle condizioni climatiche e pedologiche della zona oggetto di intervento;
8. Nelle zone classificate come agricole gli interventi di sistemazioni dei terreni con drenaggio tubolare e i riordini fondiari anche comportanti la soppressione di siepi, cespugli, filari alberati e macchie verde in genere sono considerati, ai sensi dell'art.6 del TU 380/01, attività edilizia libera.
9. Gli interventi di cui al precedente punto possono essere eseguiti previa individuazione di un'area di 300 mq ogni 10.000 mq di superficie sistemata, nella quale è d'obbligo mettere a dimora almeno 15 alberi di medio e/o alto fusto appartenenti esclusivamente alle specie autoctone dell'Elenco 1.
10. Tutti i nuovi parcheggi pubblici o di uso pubblico ovvero parcheggi privati con superficie superiore a 75 mq, conseguenti all'attuazione di un PUA o a permesso per costruire, dovranno prevedere la messa a dimora di alberi di medio e alto fusto appartenenti a specie di latifoglie decidue autoctone o naturalizzate nella misura di un esemplare ogni 6 stalli (posti auto). In corrispondenza di ciascun albero dovrà essere lasciata una superficie permeabile di forma circolare o quadrata di dimensione di almeno 1 mq. di superficie.
11. Tutti i progetti di impianto vegetale devono essere eseguiti nei tempi e secondo le prescrizioni dell'amministrazione comunale contenute nelle convenzioni attuative dei PUA ovvero entro i termini di validità dei permessi per costruire o delle DIA. Nei predetti atti si disporrà che le opere, in tutto o in parte, siano realizzate prima dell'intervento edilizio o contemporaneamente all'intervento urbanistico. La comunicazione del completamento dei lavori deve pervenire al Comune entro i termini di validità dell'atto abilitativo o secondo i termini previsti nella convenzione attuativa del PUA.
12. La messa a dimora di piante del verde pubblico, o per nuove formazioni del verde, o la sostituzione di piante morte, deve avvenire preferibilmente nella stagione autunno-invernale.
13. La realizzazione di barriere vegetali e la formazione di siepi devono essere fatte preferibilmente con piante autoctone.
14. Tutti gli interventi di messa a dimora di piante in aree pubbliche o di uso pubblico, ivi comprese quelle adibite a parcheggio, dovranno essere realizzati da ditta specializzata nel settore il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione comunale prima della realizzazione dell'intervento.
Le piante dovranno, per quanto attiene la loro tipologia, essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale ed essere da quest'ultima accettate in fase

d'impianto. Dovranno inoltre essere coperte da garanzia di attecchimento e manutentate a cura e spese del costruttore per un anno a far data dalla loro posa a dimora.

In occasione del sopralluogo per il collaudo il tecnico incaricato procederà, tra l'altro, alla verifica dello stato vegetativo delle piante in parola.

15. Nei casi di obbligo di piantumazione conseguente a rilascio di atto abilitativo, l'inadempienza comporterà la sospensione del rilascio del certificato d'uso. L'avvenuta piantumazione sarà attestata dal Direttore Lavori e dalla proprietà al momento della presentazione dell'agibilità.

Titolo II

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ESISTENTI

Articolo 3 - Potature

1. Le potature eseguite su soggetti arborei posti a dimora sul suolo pubblico o privato devono essere eseguite con criteri che conservino la conformazione della chioma della pianta, comunque escludendo interventi di capitozzatura.
2. Le opere di potatura degli alberi si devono svolgere preferibilmente nella stagione autunno invernale.
3. Qualora a causa di una errata potatura o capitozzatura si dovesse provocare la morte della pianta, trova applicazione l'articolo 4.
4. E' fatto obbligo ai proprietari ed ai possessori a qualunque titolo di aree verdi confinanti con aree pubbliche, ed in particolar modo lungo i confini con aree destinate alla circolazione stradale, di mantenerle potate e manutentate in modo che non sporgano oltre il confine.
5. Dette aree verdi non dovranno in alcun modo restringere o danneggiare la strada; i rami che si protendono oltre il confine o che nascondono la segnaletica o che comunque compromettono la pubblica incolumità, devono essere tagliati. E' sempre fatta salva la tutela di piante considerate di elevato livello naturalistico di cui all'art. 5.
6. E' fatto obbligo ai proprietari ed ai possessori a qualunque titolo di aree verdi, di provvedere alla pulizia degli spazi pubblici che dovessero essere sporcati a causa delle piante insistenti nella loro aree private.

Articolo 4 - Abbattimenti

1. L'abbattimento delle alberature con diametro maggiore di cm 20 misurato all'altezza di m 1,30 da terra e con circonferenza maggiore di cm 60 ovvero con altezza superiore ai 10 m, fatta eccezione per gli interventi per la produzione industriale e per gli alberi da frutto, deve essere comunicata agli Uffici comunali competenti, e nella comunicazione vanno indicati i motivi della richiesta di abbattimento.
2. L'abbattimento delle alberature può essere eseguito dopo il nulla-osta da parte degli Uffici comunali competenti.
3. Nei casi di abbattimento di piante o alberi ricadenti all'interno di aree vincolate, il proprietario dovrà ottenere nulla-osta o autorizzazione all'Ente competente oltre a specifico atto abilitativo da parte del Comune.
4. Le piante abbattute devono essere sostituite con esemplari a pronto effetto le cui dimensioni devono avere correlazione con le piante abbattute e vanno indicate nella

comunicazione; nel caso l'abbattimento interessi alberature di dimensioni consistenti, si dovrà porre a dimora un congruo numero di nuovi esemplari.

5. Il nuovo impianto deve avvenire nell'area interessata all'abbattimento o in altra area di proprietà del richiedente, concordata con gli Uffici comunali; qualora questa nuova individuazione non fosse ritenuta idonea, la pianta sarà sistemata sul suolo pubblico a cura e spese del titolare dell'abbattimento.

Articolo 5 - Tutela degli alberi di pregio

1. Le piante che, a seguito di studi e rilevazioni, saranno considerate di elevato pregio naturalistico per le loro dimensioni, per la specie arborea e per particolari caratteristiche ambientali, saranno incluse in un elenco approvato dall'Amministrazione.
2. L'elenco di cui al punto precedente sarà redatto a seguito di attività di ricognizione effettuata da tecnico incaricato dall'Ente. Sino alla data di approvazione dell'Elenco di cui al comma precedente sarà ritenuto valido eventuale elenco che fosse predisposto da Ente competente.
3. Esse saranno soggette alla massima tutela e quindi non ne sarà consentito l'abbattimento.
4. L'elenco di cui al comma precedente, ed ogni variante di mano in mano si introduca, sono pubblicati all'albo pretorio del comune per tre mesi. La dichiarazione di pianta di elevato pregio naturalistico è comunicata ai proprietari o ai possessori o ai detentori a qualsiasi titolo.
5. Le potature possono essere eseguite solo per la eliminazione di parti secche ed instabili.
6. Abbattimenti, da attuarsi ai sensi dell'articolo 4 sono concedibili in caso di provata necessità per instabilità o per pericolo alla pubblica incolumità. Rimane fatta salva la procedura prevista.

Articolo 6 – Sfalcio

1. I proprietari di aree non edificate, compresi i lotti interclusi inedificati, dovranno provvedere allo sfalcio dell'erba almeno due volte l'anno, una entro il 31 maggio, l'altra entro il 31 agosto; in tali spazi dovrà essere mantenuto comunque un aspetto decoroso con l'eliminazione di rifiuti di qualunque genere;
2. le scarpate dei fossi dovranno essere sfalciate e pulite dai rispettivi proprietari due volte l'anno una entro il 31 maggio e l'altra entro il 31 agosto;
3. Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano, devono pertanto avere una specifica destinazione ed essere convenientemente sistemati. A tal riguardo si dovrà provvedere periodicamente alla loro manutenzione, avendo cura di conservare il verde, le siepi etc.
4. I proprietari ed i possessori a qualunque titolo di aree verdi dovranno mantenere in tali spazi un aspetto decoroso, curando la manutenzione periodica del verde ed eliminando immediatamente i rifiuti di qualunque genere presenti. Si dovrà provvedere, comunque, allo sfalcio dell'erba almeno tre volte l'anno, rispettivamente entro il 15 maggio, il 15 luglio e il 15 settembre.

Articolo 7 - Norme tecniche da osservare in sede di occupazione o in esecuzione di lavori sul suolo pubblico

1. I soggetti autorizzati ad occupare gli spazi a verde pubblico e le aree in prossimità di piante (aree di proiezione al suolo della chioma), anche temporaneamente e coloro che vi eseguono lavori, devono osservare le norme tecniche contenute nella Scheda 2.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate previo parere del responsabile del servizio del verde pubblico.

Articolo 8 – Malattie delle alberature

1. I proprietari delle aree hanno l'obbligo di provvedere ad attivare interventi fitosanitari idonei al fine di evitare il diffondersi di malattie parassitarie delle piante.

Articolo 9 – Filari e siepi campestri

1. Devono essere conservate le formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua.
2. E' fatto divieto, altresì di estirpare e bruciare le alberature i filari e le siepi campestri esistenti.

Articolo 10 – Pubblicità

1. E' fatto divieto a chiunque di affiggere mezzi pubblicitari di qualunque tipo e dimensione su alberi ed arbusti.
2. E' altresì fatto divieto di utilizzare alberi ed arbusti quali sostegni per striscioni, locandine, stendardi, ecc.

**Titolo III
SANZIONI**

Articolo 11 - Sanzioni

1. Come previsto dall'art. 3 del "*Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali*" ai trasgressori del presente Regolamento, fatta salva la configurazione di un diverso e più grave illecito, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Per le violazioni previste nello schema seguente è ammesso il pagamento in misura ridotta nella misura ivi indicata:
 - Violazioni comportanti omissioni o esecuzione in difformità al regolamento di opere manutentive quali potature o tagli parziali = Euro 100, ovvero se comportanti abbattimento = Euro 150;
 - se l'intervento eseguito in violazione del presente regolamento è effettuato su alberi o piante ricadenti in area pubblica = Euro 150, ovvero se comportanti abbattimento = Euro 200;
 - se l'intervento eseguito in violazione del presente regolamento è effettuato su alberi o piante ricadenti in zona vincolata = Euro 250, ovvero se comportanti abbattimento = Euro 300;

- se l'intervento eseguito in violazione del presente regolamento è effettuato su alberi o piante di rilevanza naturalistica che fanno parte dell'Elenco di cui al precedente art. 5 = Euro 350, ovvero se comportanti abbattimento = Euro 450;
 - estirpare e bruciare alberature e siepi = Euro 100;
 - Violazioni all'art. 3 commi 4-5-6 = Euro 75;
 - Violazioni all'art. 6 = Euro 100.
2. In materia di accertamento e contestazione della violazione, redazione e notifica del verbale, pagamento in misura ridotta ed eventuale emissione di provvedimento ingiuntivo trova applicazione la Legge 689/81 ed il "*Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali*". Le violazioni che comportino l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero di effettuare pulizie o manutenzioni su aree pubbliche e private, comporta comunque l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 11 del "*Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali*". In caso di inottemperanza il ripristino sarà eseguito d'ufficio dal Comune con addebito dei relativi oneri al trasgressore, ai sensi comma 4° del citato art.11.
3. In particolare per quanto concerne la violazione dell'art. 6 del presente Regolamento, con il verbale di contestazione della violazione il Comando procedente provvederà a diffidare i responsabili a provvedere immediatamente e comunque non oltre 30 giorni (da graduarsi e determinarsi a seconda della gravità della problematica da affrontare) allo sfalcio dell'erba e/o alla completa pulizia dell'area, avvertendo che in caso di inottemperanza i lavori saranno eseguiti d'ufficio dal Comune con addebito dei relativi oneri al trasgressore e agli obbligati in solido.
- Copia del rapporto redatto ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81 contenente il verbale di contestazione, la prova dell'avvenuta notificazione e il verbale di verifica dell'ottemperanza a quanto disposto dalla diffida, dovrà essere inviata al Comune di Portogruaro entro 5 gg. dalla scadenza del termine imposto per l'esecuzione della diffida.
- In caso di inottemperanza alla diffida, l'Ufficio Ambiente del Comune di Portogruaro, ricevuto il rapporto di cui al comma precedente, provvederà alla notifica al trasgressore ed agli eventuali obbligati in solido di un apposito provvedimento contenente la data e l'ora dell'intervento coattivo e l'avvertenza che tutte le spese sostenute saranno messe a suo carico.

Titolo IV

REGIME TRANSITORIO

Articolo 12 – Validità delle norme

1. Le norme qui contenute diventeranno efficaci 90 giorni dopo l'approvazione del presente testo Allegato.
2. Per i procedimenti edilizi già presentati alla data di approvazione del presente testo, ovvero rilasciati prima del trascorre dei 90 giorni dall'approvazione, le prescrizioni operative contenute nel presente testo saranno ritenute non obbligatorie; l'eventuale scelta da parte del richiedente di adeguarsi comunque alle presenti norme, sarà ritenuto elemento valutativo rilevante ai fini del rilascio o attestazione dell'atto abilitativo.

3. Tutti i progetti edilizi e/o urbanistici presentati dopo i tre mesi dall'approvazione dovranno obbligatoriamente sottostare alle prescrizioni contenute nel presente testo.
4. I tre mesi trascorrenti dal momento dell'approvazione al momento in cui le norme diverranno effettivamente efficaci sarà ritenuto periodo transitorio di adeguamento.
5. Tutta la regolamentazione comunale che risulta in contrasto col presente Regolamento del Verde è da considerarsi inefficace a far data dalla sua entrata in vigore.

ELENCO 1 – Scelta della specie

ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE AUTOCTONE O NATURALIZZATE

L'elenco qui di seguito riportato è da ritenersi prevalente rispetto a quello contenuto nell'articolo "Alberature" delle NTA del PRG.

<i>Acer campestre</i> *	acero campestre
<i>Acer platanoides</i>	acero riccio
<i>Acer pseudoplatanus</i>	acero montano
<i>Aesculus hippocastanum</i>	ippocastano
<i>Alnus glutinosa</i> *	ontano nero comune
<i>Amelanchier ovalis</i>	pero corvino
<i>Buxus Sempervirens</i>	bosso
<i>Carpinus betulus</i> *	carpino bianco
<i>Celtis australis</i>	bagolaro
<i>Cercis siliquastrum</i>	albero di giuda
<i>Cydonia oblonga</i>	Cotogno
<i>Corylus avellana</i> *	nocciolo
<i>Cornus mas</i> *	corniolo
<i>Cornus sanguinea</i> *	sanguinella
<i>Cotynus coggygria</i>	scotano
<i>Crataegus monogyna</i> *	Biancospino comune
<i>Crataegus oxycantha</i> *	Biancospino selvatico
<i>Euonymus europaeus</i> *	berretta del prete, fusaggine
<i>Fraxinus oxycarpa</i> *	Frassino meridionale
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i> *	Orniello
<i>Ilex aquifolium</i>	agrifoglio
<i>Juglans regia</i>	noce
<i>Laburnum anagyroides</i>	maggiociondolo
<i>Laurus nobilis</i>	alloro
<i>Ligustrum vulgare</i> *	ligustro
<i>Malus sylvestris</i> *	Melo selvatico
<i>Malus sp.</i>	meli
<i>Mespilus germanica</i>	nespolo
<i>Morus alba</i> *	gelso
<i>Morus nigra</i>	gelso nero
<i>Ostrya carpinifolia</i>	carpino nero
<i>Platanus hybrida</i>	Platano comune
<i>Populus alba</i> *	pioppo bianco
<i>Populus canescens</i>	Pioppo canescente
<i>Populus nigra</i> *	pioppo nero
<i>Prunus avium</i> *	ciliegio selvatico
<i>Prunus cerasifera</i>	Ciliegio-susino
<i>Prunus padus</i> *	ciliegio a grappoli
<i>Pyracanta Coccinea</i>	Piracanta
<i>Pyrus pyrastrer</i> *	Pero selvatico

Pyrus sp.	Peri
Quercus pubescens	Roverella
Quercus robur *	Farnia
Rhamnus cartharticus *	Spinocervino
Salix alba *	Salice comune
Salix sp.	Salici
Sorbus torminalis	Sorbo selvatico
Tilia cordata *	tiglio riccio
Tilia platyphillos	Tiglio nostrano
Ulmus glabra	Olmo montano
Ulmus laevis	Olmo bianco
Ulmus minor *	olmo campestre
Viburnum lantana *	viburno
Viburnum opulus *	pallon di maggio

* = autoctona

SCHEDA 2

Norme tecniche per l'esecuzione di lavori sul suolo e sottosuolo pubblico e tabella per la valutazione delle piante ornamentali.

- a) Tutti gli scavi, sia eseguiti a mano che con mezzi meccanici, non dovranno di norma essere realizzati ad una distanza inferiore a m 2,50 dal tronco delle alberature, salvo autorizzazioni specifiche.
- b) Per piante di pregio o di grande dimensione potranno essere imposte distanze superiori a m 2,50 o in alternativa l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo (esecuzione a mano, spingitubi, ecc.) in ogni caso non potranno essere tagliate radici superiori a cm 2 di diametro. Le radici, eventualmente danneggiate, dovranno essere trattate con prodotto specifico.
- c) Ove possibile, in caso di interventi di ristrutturazione della rete dei sottoservizi va previsto lo spostamento del servizio, qualora questo interferisca con la posizione della pianta.
- d) Attorno alla pianta, al fine di consentire gli scambi gassosi e operazioni manutentive e conservative, sia sede di marciapiede che su piazzole o parcheggi, dovrà essere lasciata libera una zona di rispetto (priva di asfalto o di altra pavimentazione impermeabile) di m 2,0 x 2,0 per piante di grande sviluppo e m 1,5 x 1,5 per piante di medio o limitato sviluppo o comunque da definirsi per ogni caso particolare.
- e) E' assolutamente vietato addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o nelle aiuole , salvo autorizzazioni specifiche e comunque adottando le precauzioni e/o le cautele disposte dall'Ufficio comunale competente.
- f) la posa di impianti o strutture in soprasuolo in prossimità di alberature dovrà attenersi alle norme di cui alle lettere precedenti. Nel caso in cui non vi siano possibilità di adeguamento o di individuazione di altre soluzioni tecniche accettabili (non escluso il trasferimento in altro luogo dell'albero a cura e spese dell'ente richiedente con le tecnologie e le modalità prescritte) andrà richiesto l'abbattimento della pianta interferente con i lavori. Nel caso di ristrutturazione e realizzazione di servizi pubblici (con particolare riguardo agli impianti di illuminazione) si dovrà considerare la presenza delle alberature e del relativo ingombro adeguando la soluzione tecnica prescelta alle reali presenze arboree e alla loro naturale capacità di sviluppo dell'apparato aereo.
- g) Nell'installazione di manufatti (chioschi , edicole, ecc.) e cantieri, oltre a quanto specificato sopra, non si potrà ledere l'apparato radicale e aereo degli alberi presenti in luogo. Nella richiesta di installazione di manufatti dovranno essere indicati anche gli ingombri in altezza.
- h) Nelle concessioni inserite in aree a verde, nelle immediate adiacenze o su parterre alberati (con speciale riguardo a quelle destinate a punti di vendita e ristoro), dovranno essere specificati gli obblighi relativi:
 - 1) alla salvaguardia delle piante, particolarmente in relazione alle fonti di calore ed allo scarico di lavaggio;
 - 2) alla pulizia dell'area circostante il punto di vendita da involucri e residui dei generi venduti . Non saranno ammessi la posa di pavimentazione impermeabile, di strutture e materiali alla base o contro le piante, l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di lampade e cavi sulle piante, l'imbragamento del tronco, la posa di vasi o altre strutture, nonché la chiusura di aree o parterre piantumati. In alcun caso devono essere impedito le verifiche sul tronco o sulla

base dello stesso. La rimozione di tali strutture saranno comunque sempre a carico del titolare nel caso che interventi manutentivi lo richiedano.

- i) Le piante esistenti su aree che per periodi più o meno lunghi saranno sede di cantieri di lavoro, dovranno essere salvaguardate con protezioni idonee: recinzioni per le masse vegetali e corsetti per le piante isolate. Le recinzioni dovranno seguire la proiezione al suolo dei rami esterni ed essere alte almeno m 1,30 da terra. I corsetti dovranno essere pieni, distaccati dal tronco ed alti m 2,00. Le protezioni dovranno essere mantenute in buono stato durante tutta la durata dei lavori. Dovrà, inoltre, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi conservativi.
- l) Eventuali piante abbattute dovranno essere sostituite con esemplari che abbiano almeno la metà del diametro dell'albero tagliato o comunque non inferiore a 20 cm.
- m) La valutazione dei danni arrecati alle alberature verrà fatta sulla scorta della "Tabella per la valutazione delle piante ornamentali" per l'eventuale addebito all'impresa esecutrice dei lavori o l committente. La responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi meteorici) causata da lavori non autorizzati o comunque non concordati, rimane a carico dell'impresa esecutrice e/o del committente.
- n) Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità di ripristino entro 30 giorni dalla fine lavori. A garanzia di quanto sopra e per casi particolari potrà essere richiesto all'esecutore delle opere un congruo deposito cauzionale.

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI -METODO DI CALCOLO-

Il valore dell'albero è ottenuto moltiplicando tra loro i quattro seguenti indici:

Indice secondo la specie e varietà (a)

Questo indice è basato sui prezzi di vendita al dettaglio degli alberi desunto dal listino prezzi delle piante ornamentali e da frutto pubblicato dall'Associazione Italiana dei Costruttori del Verde in vigore al momento del danno.

Il valore da prendere in considerazione è 1/10 del prezzo di vendita di un albero avente circonferenza del tronco a m 1,30 da terra di cm 10-12 per le latifoglie e altezza di m 1,50-1,75 per le conifere.

Indice secondo il valore estetico e le condizioni fitosanitarie (b)

Il valore è condizionato da un coefficiente variabile da 0, 2 a 10 in funzione della bellezza, della posizione ambientale (pianta isolata, in filare, gruppo, ecc.), delle condizioni fitosanitarie, della vigoria, ecc.

10 - pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare

9 - pianta sana, vigorosa in gruppi da 3 a 5 esemplari

8 - pianta sana, vigorosa in gruppo superiore a 5 o in filare

7 - pianta sana, di media vigoria, solitaria

6 - pianta sana, di media vigoria in gruppi da 3 a 5 esemplari

5 - pianta sana, di media vigoria in gruppo superiore a 5 o in filare

3 - pianta sana, poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria

2 - pianta sana, poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, malformata in gruppo o filare

0,5 - pianta senza vigore, ammalata

0,2 – piana senza valore

Indice secondo la dislocazione della pianta (c)

Il valore della pianta è in funzione anche della dislocazione della stessa rispetto al territorio urbano. In pieno centro l'albero ha un valore maggiore che in periferia o in un parco esterno, il costo di un impianto e le successive cure manutentive sono più elevate che per zone esterne:

10 - centro città e aree vincolate

7 - periferia

5 - parchi

4 - zone rurali

Dimensioni (d)

La dimensione considerata dell'albero è data dalla circonferenza del tronco a 1,30 m dal suolo.

L'indice esprime l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero.

Circonferenza 30 cm Indice 1

Circonferenza 40 cm Indice 1,5

Circonferenza 50 cm Indice 2

Circonferenza 60 cm Indice 3

Circonferenza 70 cm Indice 4

Circonferenza 80 cm Indice 5

Circonferenza 90 cm Indice 7

Circonferenza 100 cm Indice 9

Circonferenza 110 cm Indice 10

Circonferenza 120 cm Indice 11

Circonferenza 130 cm Indice 13

Circonferenza 140 cm Indice 14

Circonferenza 150 cm Indice 15

Circonferenza 160 cm Indice 16

Circonferenza 170 cm Indice 17

Circonferenza 180 cm Indice 18

Circonferenza 190 cm Indice 19

Circonferenza 200 cm Indice 20

Circonferenza 220 cm Indice 21

Circonferenza 240 cm Indice 22

Circonferenza 260 cm Indice 23

Circonferenza 280 cm Indice 24

Circonferenza 300 cm Indice 25

Circonferenza 330 cm Indice 26

Circonferenza 360 cm Indice 28

Circonferenza 390 cm Indice 29

Circonferenza 420 cm Indice 31

Circonferenza 450 cm Indice 33

Circonferenza 500 cm Indice 35

Circonferenza 550 cm Indice 38

Circonferenza 600 cm Indice 40

Circonferenza 700 cm Indice 45

VALORE DELLA PIANTA = a x b x c x d

VALUTAZIONE DEI DANNI CAUSATI ALLE PIANTE.

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

a) Ferite al tronco o scortecciamento dello stesso

In tali casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza/circonferenza dello stesso:

Lesione in % circonferenza tronco	Indennità in % valore albero
Fino a 10	10
Da 10 a 15	15
Da 15 a 20	20
Da 20 a 25	25
da 25 a 30	35
da 30 a 35	50
da 35 a 40	85
da 40 a 50	90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni cm. di altezza della ferita. In detta valutazione è tenuto conto della distruzione dei tessuti corticali, se estesa, compromette in tempi più o meno brevi la vita stessa della pianta anche per l'insorgere di attacchi fungini.

b) Danni arrecati alla chioma dell'albero

Per determinare il danno arrecato alla chioma di un albero, occorre tener conto del suo volume prima del danneggiamento e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto a).

E' da tenere in considerazione anche del costo degli interventi resi necessari per riequilibrare la chioma o per ridurre il danno (riformazione, tagli, ecc.).

c) Danni arrecati all'apparato radicale con scavi

Il danno è proporzionale alla vicinanza e alle dimensioni dello scavo, al taglio delle radici, alle necessità di intervento di alleggerimento della chioma per evitare cadute, con riferimento percentuale al valore della pianta.